
	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 1 DI 12
	CAPITOLATO		

**CAPITOLATO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO	AREA: Amministrazione	DATA	FIRMA Giuseppe Brezza
APPROVAZIONE	Direzione Generale	DATA	FIRMA Saverio Selva

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 2 DI 12
	CAPITOLATO		

PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, disciplina la conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione Lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. settore GAS/ACQUA da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Società.

Il servizio comprende:

- a) l'attività principale di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale;
- b) l'attività secondaria di archiviazione dei *curricula* ricevuti dalla Società Geat S.r.L.;

Le prescrizioni tecniche e la durata del presente contratto potranno essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di enti deputati alla disciplina della materia oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione dei servizi.

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ruoli ed i profili che potrebbero rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro:

AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO	MANSIONE	LIVELLO CCNL PER IL SETTORE GAS-ACQUA
Area tributi	Addetto al <i>front office</i>	2
Amministrazione e Gestione Aziendale	Addetto controllo/contabilità di gestione	4
Servizio Gestione Integrata del Territorio	Impiegato Tecnico	2
Gestione Impianti	Operaio conduzione impianti	2
Manutenzione specialistica	Operaio manutenzione	2
Manutenzione specialistica	Operaio esperto	4

ART. 2 DEFINIZIONI

Accordo quadro: accordo concluso tra la Società Geat S.r.L. e L'Agenzia aggiudicataria, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso;

Contratto Specifico: contratto di somministrazione stipulato tra la Società e L'Agenzia, nell'ambito di vigenza dell'Accordo Quadro, a seguito di richieste di fornitura (missione) e secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente capitolato.


Società: GEAT S.r.L. con sede in via Lombardia, 17 in Riccione

Agenzia: si intende l'Agenzia per il Lavoro firmataria dell'accordo quadro.

Richiesta di fornitura (o missione): singola missione attivata sulla base dei Contratti Specifici ed attivabili dalla Società.

Responsabile Procedimento

Il Responsabile debitamente nominato dalla *Committente* a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 3 DI 12
	CAPITOLATO		

potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

Le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono Parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 3. VALORE ECONOMICO DELL' ACCORDO QUADRO

Il valore presunto dell'Accordo Quadro è pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00).

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta della Società, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività della Società.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Società nei confronti dell'Agenzia, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici: resta ferma la possibilità per la Società di non attivare la somministrazione, o ricorrere solo parzialmente ad essa, in ragione delle diverse ragioni di opportunità valutate discrezionalmente dalla Direzione.

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio anche ad altri operatori economici, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

Si riserva inoltre la stazione appaltante di rivolgersi ad altro operatore nel caso in cui l'Agenzia affidataria non riuscisse, a seguito di richiesta, entro il termine di 30 giorni, a proporre idoneo candidato alla Committente.

ART. 4. CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE ED AGGIORNAMENTO PREZZI

Il moltiplicatore orario indicato in offerta, opportunamente valorizzato in termini assoluti, decorsi i primi 12 mesi dall'avvio dell'accordo quadro non potrà essere sottoposto ad adeguamento del prezzo.

ART. 5. DURATA DELL' ACCORDO QUADRO


L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'Agenzia ha una durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto durante i quali la Società può stipulare contratti specifici con l'Agenzia e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Nel caso in cui il termine spiri in corso di esecuzione di contratti applicativi del presente contratto quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'espletamento della prestazione.

ART. 6. CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Agenzia è tenuta, nella fase di perfezionamento dell'Accordo Quadro, a costituire a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti una cauzione definitiva pari al% dell'importo stimato ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

La polizza dovrà essere preventivamente accettata dalla Committente ed esibita in originale prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 4 DI 12
	CAPITOLATO		

un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell'accordo.

2. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103, comma 1, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell'accordo.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti applicativi nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori relativi ai contratti applicativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

ART. 7 RISERVATEZZA

L'Agenzia ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Società, per lo svolgimento del servizio. La stessa è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, dati e/o informazioni relativi ai luoghi ed ai siti in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Società. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Agenzia è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Agenzia si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento sarà altresì Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e provvederà ai compiti di cui allo stesso articolo di legge surrichiamato ed al monitoraggio del regolare andamento dell'esecuzione dell'accordo quadro.


ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è vietato in assenza di autorizzazione ricevuta dalla Committente mentre è vietata la cessione anche parziale del contratto a terzi.

ART 11. CAUSE DI RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

La Società può recedere dal contratto in qualunque tempo, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 5 DI 12
	CAPITOLATO		

ART. 12. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolerà di diritto:


- 1) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità verso l'Agenzia;
- 2) in caso di cessione dell'Agenzia, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Società;
- 4) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte della Agenzia;
- 5) in caso di mancata redazione del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Agenzia nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- 6) qualora l'Agenzia non si attenga alle richieste provenienti dalla Società e non metta a disposizione dello stesso il personale necessario per espletare il servizio secondo gli insindacabili standard della Società;
- 7) qualora l'Agenzia, per divergenze nella condotta tecnica o contabile del servizio o per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione del servizio;
- 8) quando situazioni e dati oggettivi evidenziano che la struttura tecnico-organizzativa dell'Agenzia è carente e/o non più adeguata;
- 9) qualora l'Agenzia, nell'effettuare il servizio richiesto dalla Società, non effettui i controlli tecnici necessari, secondo le Leggi/normative vigenti. In tale caso la medesima risponderà anche degli eventuali danni cagionati a terzi;
- 10) in caso di reiterate violazioni di normative tecniche durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- 11) nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Agenzia ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 12) nel caso in cui l'Agenzia violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- 13) esito negativo del DURC per due volte consecutive;
- 14) comportamenti antisindacali o discriminatori nei confronti del soggetto da somministrare o in somministrazione;

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Società comunica all' Agenzia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Agenzia stessa. La Società procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

La Società potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora:

- a) L'Agenzia si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) L'Agenzia si renda colpevole di inadempienze tali da compromettere la buona riuscita del servizio o la sua ultimazione entro il termine fissato, e arrechino o possano arrecare alla Società danni economici/finanziari e di immagine nel rapporto con i cittadini o operatori economici;

Nei casi sopra citati la Società farà pervenire all'Agenzia apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato entro cinque gg. naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Agenzia abbia

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 6 DI 12
	CAPITOLATO		

adempito secondo le modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Agenzia spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Società, sia l'Agenzia potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 cod. civ.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Agenzia la società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con un'altra impresa, di effettuare una indagine esplorativa o di procedere a procedura negoziata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il CIG relativo del contratto è il n° **81518775B5** e si precisa che:

1. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136. Il contratto, altresì, si riterrà risolto nel caso in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa.
4. L'Appaltatore, nel caso in cui ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 14 RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Agenzia riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Società con motivata documentazione inviati a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Agenzia:

- a) le spese contrattuali;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. 145/2000.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.

ART. 16 FORO COMPETENTE


Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale del Foro di Rimini.

ART. 17 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 18 – CLAUSOLA 231/2001


L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 7 DI 12
	CAPITOLATO		

delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

ART. 19 – DOMICILIO APPALTATORE

L'Appaltatore deve possedere un'Agenzia nel territorio dell'area della Provincia di Rimini. All'uopo si impegna a costituirne una nello stesso territorio della Provincia di Rimini prima dell'avvio del servizio entro 10 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione, depositando copia della istanza inviata alla Camera di Commercio di Rimini per l'apertura della sede operativa. In difetto l'aggiudicazione verrà revocata e il servizio verrà riaggiudicato al secondo in graduatoria.

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 8 DI 12
	CAPITOLATO		

TITOLO II - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

ART. 20. PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI

La Società provvederà ad interpellare l'Agenzia per stipulare contratti specifici secondo la seguente procedura:

- la Società, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
- la Società procederà poi all'invio di tale fabbisogno presunto all'Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato;
- L'Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all'Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario onnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell'Accordo quadro;
- la Società procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L'Agenzia adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto la scheda "modulo d'ordine" allegata al presente Capitolato, indicando le retribuzione ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia.

La Società procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.


ART. 21. DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Ciascun contratto specifico:

- determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario onnicomprensivo determinato compilando la scheda "modulo d'ordine";
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i 30 giorni data ricevimento fattura;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e del D.Lgs. n. 81/2015.

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 9 DI 12
	CAPITOLATO		

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 22. ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA E REQUISITI DEL PERSONALE

Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie della Società, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate. L'Agenzia procederà, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, a provvedere alle richieste della Società delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

1. La descrizione della professionalità richiesta;
2. La corrispondente categoria di inquadramento;
3. Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
4. Le modalità e la durata della prestazione Lavorativa richiesta;
5. dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
6. eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di Lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. settore GAS/ACQUA e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine di 5 (cinque) giorni.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul Lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla Società.

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello della Società utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.


ART. 23. COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere, sui rischi in materia di lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere alla Società, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che la Società, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.
- Corrispondere al prestatore di lavoro la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria di inquadramento entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

Essa è altresì obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 10 DI 12
	CAPITOLATO		

- alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori somministrati addetti al servizio
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio
- alla protezione ambientale

La Società potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agencia l'esibizione del Libro Unico del Lavoro o documentazione analoga, il modello DM 10 e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora da tali documenti, l'Agencia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, la Società potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agencia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

ART. 24. RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società utilizzatrice si obbliga a:

- comunicare all'Agencia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Agencia il compenso, comprensivo della quota ferie ed ex festività, per il servizio nella misura determinata nell'offerta, effettivamente resa dal Lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agencia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L'Agencia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agencia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o alla Società previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agencia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.

ART. 25. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo mensile spettante all'Agencia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.

La quota di corrispettivo che la Società corrisponderà all'Agencia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che la Società andrà invece a corrispondere all'Agencia a titolo di compenso per l'attività resa (**moltiplicatore**) è soggetta ad IVA nella misura di Legge.


Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dalla Società utilizzatrice all'Agencia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

ART. 26. FATTURAZIONE E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Per il servizio di somministrazione, la Società si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agencia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate alla Società, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore:

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 11 DI 12
	CAPITOLATO		

- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa per singolo lavoratore;
- retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse, relativo margine di agenzia suddiviso per lavoratore;
- IVA sul margine di Agenzia;
- Totale fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, la Società ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore stesso recante la firma del responsabile del servizio.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

La liquidazione della fattura, previo adempimento degli obblighi di legge posti a carico dell'ufficio Amministrativo della Società, avverrà come da accordi tra le parti ivi riconosciuto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo della Società.

ART. 27. INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, la Società utilizzatrice, contesta mediante Lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

La Società potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:


- Ritardo di presa in servizio del Lavoratore
€ 250 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con L'Agenzia
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura
€ 250 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 20 del Capitolato
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti)
Da € 200 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze.
- Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo
Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

ART. 28. DIRITTI SINDACALI

Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali

	ACCORDO QUADRO		
	AQ	DEL 24/01/2017	PAG. 12 DI 12
	CAPITOLATO		

previsti dal C.C.N.L. vigente.

ART. 29. CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 50/2016, ed in coerenza con il contenuto dell'art. 30 del CCNL categoria Agenzie di somministrazione di lavoro, la stazione appaltante dispone che il soggetto subentrante è tenuto a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori utilizzati in precedenza.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti;
- D. Lgs 15 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 81;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ad oggi vigente;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Ai sensi dell'articolo 1341/2° comma del codice civile si approvano espressamente i seguenti articoli:

- Art. 01 - Oggetto del servizio
- Art. 03 – Valore economico dell'accordo quadro;
- Art. 04 – Corrispettivo, fatturazione e aggiornamento prezzi;
- Art. 06 - Cauzione e coperture assicurative;
- Art. 12 - Risoluzione del contratto;
- Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 16 - Foro competente.
- Art. 27– Inadempienze e penalità;
- Art. 29-Clausola sociale;

Geat S.r.L.

L'Agenzia

Il Presidente

.....

Saverio Selva

.....